

LESIONE ALLA REPUTAZIONE E ALL' IMMAGINE SU ARTICOLO PRIVO DI FIRMA

Fiammetta Malagoli

Che cosa succede quando viene lesa l' immagine e la reputazione di un soggetto attraverso un articolo giornalistico non firmato dall' autore?

Di questo caso si è occupato il Tribunale di Milano in una recente sentenza.

L' antefatto era costituito da un articolo pubblicato su un periodico, lesivo della reputazione, dell' immagine e dell' identità personale di un soggetto, articolo diffamatorio e denigratorio sia nel titolo, sia nei contenuti, che non era stato firmato, come di consueto avviene, dal giornalista che ne era l' autore. Non potendo risalire alla paternità dell' articolo, il soggetto i cui diritti erano stati lesi citava davanti al Tribunale di Milano la società editrice del periodico ed il suo direttore, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti.

In particolare, nell' articolo si era affermato che questa persona aveva intentato una causa, circostanza non vera; inoltre, il tono esacerbato utilizzato dall' autore dell' articolo dava un ritratto della persona non obiettivo, dipingendola come un manager privo di scrupoli e disposto ad intralciare un affare molto delicato, che coinvolgeva interessi economici rilevanti.

La società editrice della testata ed il direttore responsabile si erano costituiti in giudizio, chiedendo che venisse riscontrata l' assoluta liceità dei contenuti dell' articolo e che, quindi, fosse rigettata la domanda nei loro confronti.

Il Tribunale riconosceva che l' intero articolo, tanto nel titolo quanto nel testo conteneva affermazioni pesantemente diffamatorie e lesive del diritto all' immagine e alla rispettabilità, perché false e non rispettose del principio di verità, che costituisce il fondamento del diritto di cronaca.

Vale la pena di ricordare che sussiste espressione del diritto di cronaca, e quindi è lecita la divulgazione a mezzo stampa di notizie anche lesive dell'onore di un soggetto, quando ricorrono sostanzialmente tre condizioni: l' utilità sociale dell'informazione; la verità oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un diligente lavoro di ricerca; la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non deve eccedere lo scopo informativo che si persegue e deve essere improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.

Come la Corte di Cassazione ha precisato, la forma della critica non è civile quando non è basata sulla leale chiarezza, “quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni” (sent. 5259/1984).

In sostanza, deve sussistere un interesse collettivo a conoscere la notizia; il giornalista deve fare un' approfondita ricerca sui fatti, che gli consenta di essere ragionevolmente sicuro che la notizia è vera; le forme espressive non devono essere inutilmente aggressive ed incivili.

Quindi, un giornalista, che pure citi fatti gravi o riprovevoli, non sarà tenuto a risarcire il danno , qualora lo faccia nell' ambito del diritto di cronaca fondato sui presupposti sopra indicati: rilevante interesse della collettività all' informazione, obiettiva verità dei fatti raccontati o comunque purché i fatti siano ritenuti, in buona fede, veri dopo un' accurata analisi delle fonti di provenienza delle notizie; espressione chiara e imparziale, cioè scevra da sottintesi o apprezzamenti soggettivi denigratori o tali da influenzare il lettore.

Con le premesse di cui sopra, può addirittura essere lecito attribuire un reato ad un soggetto, alla condizione che ciò sia motivato dal legittimo esercizio del diritto di informazione e di critica, quando vi siano fatti veri, riferiti correttamente e che siano di interesse per la collettività. Diventa, però, illecito, quando si traduce in una enunciazione immotivata.

Ritornando alla sentenza del Tribunale di Milano, delle notizie fornite nell' articolo non era stata data alcuna prova concreta di fondamento ed anzi in molti casi esse erano contraddette dall' evidenza dei fatti.

Essendo pacifico il contenuto diffamatorio dell' articolo, il Tribunale ha dovuto stabilire se la società editrice della testata sulla quale era stato pubblicato l' articolo doveva rispondere autonomamente del risarcimento del danno cagionato, in mancanza dell' individuazione del giornalista autore dell' articolo.

La risposta è stata positiva ed anzi la mancanza di individuazione dell' autore dell' articolo (e della conseguente diffamazione) ha aggravato la posizione della società editrice e del direttore, che non hanno potuto provare la legittimità del diritto di cronaca (verità delle notizie, pertinenza dei fatti narrati e loro contestualizzazione, correttezza dell' esposizione, interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti tale da far sì che il diritto di cronaca prevalga sul diritto alla riservatezza).

La materia è regolata dalla Legge sulla stampa, che al suo articolo 11 stabilisce che, per i reati commessi col mezzo della stampa, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Ne consegue che, pur non essendo stato l' articolo diffamatorio firmato, la responsabilità civile per il danno cagionato fa capo in modo autonomo alla società editrice, la quale è stata, pertanto, condannata al risarcimento del danno. Per giurisprudenza consolidata, per altro, la responsabilità della società editrice ricorre indipendentemente dalla responsabilità del direttore della testata ed è una responsabilità diversa da quella, diretta, che rende responsabili i padroni e committenti per il fatto illecito dei loro dipendenti. Si tratta, quindi, di una responsabilità indiretta.

La sentenza offre anche interessanti spunti per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della dignità e del decoro, che deve sempre tenere conto dell' ambito di diffusione del periodico (diffusione locale o nazionale, tiratura) e della risonanza delle notizie diffuse.

BOX NORMATIVO:

- L. 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa
- Sentenza Tribunale di Milano, Sez. I, 1 dicembre 2008, n. 14263